



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

(Provincia di Salerno)

ORDINANZA SINDACALE N. 53 DEL 7 DICEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA il Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) comma 4 let. f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTO il DPCM del 3.12.2020,e, in particolare, le disposizioni di cui alla lettera s p.10 dell'Art. 1 *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali... L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza;

VISTA l'Ordinanza Regione Campania n.89 del 5 novembre 2020, con la quale, *con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020: 1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;*

VISTA l'ordinanza Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ordina:

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

VISTA l'ordinanza Regione Campania n. 91 del 23 novembre 2020 che ordina:

1.1 con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

VISTA altresì l'ordinanza Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 che ordina:

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti -con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

VISTE le ordinanze sindacali n.ri 49 del 20 novembre 2020 e 51 del 3 dicembre con la quali a far data dal 24 novembre 2020 e fino all'8 dicembre 2020, si dispone:

- *la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;*
- *la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;*
- *restano consentite:*
- *resta consentita la DAD e le attività di segreteria delle scuole;*
- *Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.*

CONSIDERATO CHE

- in data 6 dicembre 2020 a mezzo Posta elettronica certificata, in ragione della imminente apertura scolastica prevista da disposizioni ministeriali e salvo diverse misure regionali per il 9 dicembre prossimo è stata trasmessa dal Sindaco del Comune di Nocera Inferiore formale richiesta all'ASL SA1 – Dipartimento UOPC 60 63 con la quale per tutto il ciclo della scuola primaria, veniva chiesto di conoscere il numero dei soggetti inerenti la popolazione scolastica (docenti e non) sottoposti a testi antigenici/tamponi e relativi esiti, nonché il numero dei cittadini di Nocera Inferiore risultati positivi al Covid-19, con esclusione di quelli guariti;

- risulta pervenuto riscontro da parte del responsabile dell'USCA del DSB 60 con il quale si comunica che i tamponi antigenici effettuati presso il servizio USCA del DSB 60 sono stati 248 e di questi 53 di personale afferente a Istituti del Comune di Nocera Inferiore.
- viene altresì comunicato che non si è in possesso del dato complessivo dei positivi accertati alla data odierna,
- in ragione dell'art. 1 c 1.1 dell'Ordinanza Regionale n. 93 del 27 novembre 2020, nella quale viene precisato, tra l'altro, che : *“Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza.”*, ed anche alla luce dell'ordinanza sindacale n. 51 del 3 dicembre, in data 07.12.2020 è stata trasmessa dall'Assessore alla Pubblica Istruzione richiesta formale alle Dirigenti Scolastiche finalizzata ad acquisire informazioni urgenti sulla sussistenza delle condizioni per una ripresa delle attività didattiche, nonché, quanti tra personale didattico e scolastico sono stati sottoposti a test antigenico;
- che in data 7 dicembre 2020 si è riunito il Tavolo tecnico operativo alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, del Dirigente del Settore Socio formativo, del Dirigente Settore territorio Ambiente, Resp.le P.O. Servizio Protezione Civile, Resp.le P.O. Servizio Pubblica Istruzione, del Comandante Polizia Locale e delle Dirigenti scolastiche dei 5 Istituti Comprensivi del territorio;

VALUTATO CHE

- nella riunione del Tavolo tecnico operativo è emerso ed è stato evidenziato e condiviso quanto segue:
 1. a fronte delle diverse richieste trasmesse alla A.S.L., sia dal Sindaco del Comune di Nocera Inferiore sia dalle Dirigenti scolastiche, anche in data antecedente al 6 12.2020, non si è ricevuto alcun riscontro esaustivo sui dati aggiornati afferenti alla situazione epidemiologica, anche con particolare riferimento agli studenti ed al personale docente e non delle istituzioni scolastiche che risulti sottoposto a tampone volontario e relativi esiti
 2. nonostante quanto previsto nell'Ordinanza regionale 93 del 28 novembre 2020 e nello specifico *“E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti -con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020”* le Dirigenti Scolastiche dei 5 Istituti Comprensivi del territorio confermano di non aver ricevuto alcun riscontro rispetto alle prenotazioni effettuate dal personale scolastico;
 3. da contatti effettuati tra docenti ed i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia e primaria molti genitori affermano di essere preoccupati e che comunque non consentiranno ai propri figli di accedere alla didattica in presenza
 4. un accesso alle strutture scolastiche di un numero inferiore e contingentato di bambini consentirebbe nella prima fase sicuramente una migliore gestione della didattica in presenza ed un abbassamento del rischio di contagio;
 5. in considerazione del possibile rientro a scuola dei bambini afferenti alla classe prima della scuola primaria e di quanto evidenziato al punto 3 si provocherebbe un'interruzione del percorso didattico e formativo evitato con una proroga della didattica a distanza, almeno nella prima fase di ripresa;
 6. in alcuni casi si sono registrati contagi tra il personale scolastico ed anche con riferimento a tale situazione se pur interpellata in via formale

dai Dirigenti scolastici, l'ASL e le USCA non hanno fornito né riscontri né avviato le necessarie operazioni di tracciabilità interna, preliminari al contenimento di qualsivoglia contagio all'interno della scuola;

7. servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione – compreso gli asili nido) che più hanno difficoltà a seguire percorsi di didattica a distanza ben si potrebbe gestire un ritorno in presenza dei bambini;

- nonostante l'assenza di dati strutturati e complessivi (anche con riferimento al numero dei soggetti guariti) circa l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio di competenza resta apprezzabile il numero dei contagi quotidiani che vengono comunicati;

TENUTO CONTO

- dei riscontri dei Dirigenti Scolastici dei 5 Istituti Comprensivi del territorio, acquisiti in data 7 dicembre 2020, che hanno confermato quanto già riferito durante il tavolo tecnico svoltosi stamattina su piattaforma on line, e nello specifico che:
 1. per la ripresa delle attività didattiche per il giorno 9 dicembre c.a., sono state adottate, ai sensi della normativa vigente, tutte le misure in tema di prevenzione e contenimento del contagio;
 2. nessuna comunicazione è pervenuta dall'ASL competente in merito al tracciamento degli eventuali casi di Covid 19, nonostante esplicite e formali richieste;
 3. dall'inizio dell'a.s. 2020/2021 sono state inoltrate numerose richieste, senza avere risposta, al Dipartimento di Prevenzione distrettuale e centrale, in merito al referente Covid con il quale collaborare, ai dati epidemiologici del territorio, allo screening del personale e all'attivazione di procedure in caso di contagi;
 4. attualmente il personale che si è prenotato, attraverso il numero verde, per lo screening non è stato ancora contattato;
 5. sono state raccolte attraverso docenti e genitori in maniera ufficiosa notizie di contagi tra il personale e gli alunni, soprattutto tra quelli della scuola primaria, contagi che, grazie alla didattica a distanza, sono stati ben gestiti e arginati.
 6. il personale scolastico non ha completato, a tutt'oggi, lo screening disposto con Ordinanza Regionale del 15.11.2020 n. 93 del 27 novembre 2020 per le difficoltà organizzative del Dipartimento dell'ASL SA1;
- del comunicato stampa a cura dell'Unità di Crisi Regionale e nello specifico *“A seguito della riunione dell'Unità di Crisi, e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana, nell'ordinanza viene stabilito che sarà consentita, a partire dal 9 dicembre 2020, l'attività didattica in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell'infanzia fino alla seconda classe della Primaria. Per tutte le altre classi della Primaria e della Secondaria di primo e secondo grado, prosegue la didattica a distanza”*.

RITENUTO CHE

- **per le motivazioni sopra riportate è perdurante l'emergenza sanitaria ed è ancora apprezzabile il rischio di contagio derivante da COVID 19, per cui è necessario prevedere ulteriori misure di intervento;**
- **le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;**
- **che con riferimento ai servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione – compreso gli asili nido) che più hanno difficoltà a seguire percorsi di didattica a distanza ben si può gestire un ritorno “in presenza” dei bambini, anche in considerazione della scelta dei genitori, in quanto non rientrante nella scuola dell'obbligo; scelta che appare equilibrata proporzionata ed adeguata al**

contesto epidemiologico alla fruibilità degli spazi ed alla numerosità dei piccoli alunni frequentanti i plessi

CONSIDERATA la programmazione del calendario scolastico regionale che già prevede la sospensione della didattica a far data dal 23 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021;

DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini ed in particolare dei bambini;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "*In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale*"; Rilevato che le misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

PRESO ATTO di quanto comunicato dai dirigenti scolastici e di quanto comunicato durante la videoconferenza del 7.12.2020;

VISTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e s.m.i.i;

ORDINA

A far data far data dal 9 dicembre 2020, è disposta:

- 1. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria, nonché delle classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale fino al 22 dicembre 2020;**
- 2. Resta consentita la DAD e le attività di segreteria delle scuole;**
- 3. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.**

DISPONE

conformemente in parte alle previsioni normative del Governo e alla Ordinanza regionale la ripresa della frequenza "in presenza" della "scuola dell'infanzia", compresi gli "asili nido", in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a :

- 1) S.E. il Prefetto;
- 2) Presidente della Regione Campania
- 3) Ai Dirigenti scolastici ed all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- 4) Al Sanitario territorialmente competente
- 5) Al Commissariato di P.S.;
- 6) Alla Tenenza dei Carabinieri;
- 7) Alla Guardia di Finanza;
- 8) Al Comando di Polizia Municipale;

II SINDACO
Avv. Manlio Torquato
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993*